ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it
Sede Associata: Albidona

Trebisacce, 03/03/2022

Circolare n. 169
A.S. 2021/22

Ai Docenti della Scuola

Al personale ATA
A DSGA
Al sito

OGGETTO: Istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a. s. 2021-2022

Come previsto dalla C.M. n. 34 del 19.2.2001, la gestione delle domande di lavoro a tempo parziale del personale docente e ATA è demandata al Dirigente scolastico.

Pertanto si procederà autonomamente alla stipula dei contratti di lavoro a tempo parziale nei confronti dei docenti che ne faranno richiesta, attenendosi alle disposizioni contenute nelle O.M. 446/97 e 55/98.

In prossimità della scadenza della presentazione delle domande in questione, (15 marzo 2022) si ritiene utile fornire alcune indicazioni di carattere generale al fine di coordinare gli adempimenti a carico del personale e dell'Ufficio preposto.

L'art. 73 del decreto legge n.112 del 25/06/2008 convertito in legge n. 133 del 06/08/2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29/11/2007, ha modificato il regime giuridico del part time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza, in questo caso il Dirigente Scolastico ha la facoltà di rigettare l'istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

In merito all'argomento, si invita a tener conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 9 del 30/06/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale – alla quale, ad ogni buon fine, si rinvia.

Si ricorda che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno.

Scaduto il primo biennio, non è pertanto richiesta la presentazione di nuova istanza per la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time. Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto mediante la compilazione del modulo allegato.
In tale caso, si provvederà ad inviare le opportune comunicazioni alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato e all'ATP dopo la pubblicazione degli elenchi da parte di questo ultimo Ufficio.
Si rammenta che la materia trattata è regolata dalle seguenti norme: artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2001, L. n. 133/2008. Eventuali richieste di rientro a tempo pieno anticipato "sulla base di motivate esigenze" documentate con dichiarazione personale sono valutate, da parte del Dirigente, ai sensi dell'art.11 O.M. 446/97 e l'eventuale modificazione avrà decorrenza dal 1° settembre successivo.

Tanto premesso, **il personale docente ed ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato può presentare entro martedì 15 marzo 2022 l'istanza intesa ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.**
Di seguito la normativa e la modulistica per presentare la domanda di part-time anche al fine di svolgere un'altra esperienza lavorativa.
Hanno titolo a chiedere detta trasformazione:

- i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- il personale educativo;
- il personale A.T.A., con esclusione dei DSGA;
- il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.

La domanda (all. 1 o 2)- da inoltrare all'Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico - deve contenere:

le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);
il ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;
la sede di titolarità;
l'esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;
la tipologia: orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità); per il solo personale a.t.a., inoltre, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
la durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno);

l'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera);

il possesso di eventuali titoli di precedenza.

Il personale docente a part-time deve adempiere (così come, di seguito, indicato) alle attività di carattere individuale e collegiale:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie (per intero);
- collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (40 ore per intero);
- svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero);
- partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (il "tetto" delle 40 ore deve essere rapportato in proporzione all'orario effettuato).

Successivamente l'ATP, nel rispetto della percentuale del 25% della dotazione organica provinciale per ogni classe di concorso, posto o profilo, provvederà a pubblicare gli elenchi degli aventi titolo alla stipula del contratto part-time ed a trasmetterli a tutte le Istituzioni Scolastiche unitamente ai modelli di contratti individuali, che dovranno essere redatti e sottoscritti, dal Dirigente Scolastico e dal personale interessato, solo dopo la comunicazione formale dell'accoglimento delle istanze da parte dell'Ufficio preposto.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93